I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 2485/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1996, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1354/96 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1996;

considerando che, ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 1997 comporterà entro il 31 dicembre 1997 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 1997;

considerando che i nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 1997 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1997;

considerando che occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 1997,

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1996:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	424 536	447 088	469 640	492 192	514 744	537 296		
A 2	376 741	398 261	419 781	441 301	462 821	484 341		
A 3/LA 3	312 011	330 834	349 657	368 480	387 303	406 126	424 949	443 772
A 4/LA 4	262 119	276 812	291 505	306 198	320 891	335 584	350 277	364 970
A 5/LA 5	216 110	228 912	241 714	254 516	267 318	280 120	292 922	305 724
A 6/LA 6	186 755	196 945	207 135	217 325	227 515	237 705	247 895	258 085
A 7/LA 7	160 759	168 758	176 757	184 756	192 755	200 754		
A 8/LA 8	142 178	147 912						
B 1	186 755	196 945	207 135	217 325	227 515	237 705	247 895	258 085
B 2	161 810	169 396	176 982	184 568	192 154	199 740	207 326	214 912
B 3	135 724	142 032	148 340	154 648	160 956	167 264	173 572	179 880
B 4	117 388	122 859	128 330	133 801	139 272	144 743	150 214	155 685
B 5	104 931	109 358	113 785	118 212				
C 1	119 734	124 562	129 390	134 218	139 046	143 874	148 702	153 530
C 2	104 142	108 567	112 992	117 417	121 842	126 267	130 692	135 117
C 3	97 145	100 936	104 727	108 518	112 309	116 100	119 891	123 682
C 4	87 778	91 334	94 890	98 446	102 002	105 558	109 114	112 670
C 5	80 936	84 253	87 570	90 887				
D 1	91 471	95 470	99 469	103 468	107 467	111 466	115 465	119 464
D 2	83 403	86 955	90 507	94 059	97 611	101 163	104 715	108 267
D 3	77 625	80 948	84 271	87 594	90 917	94 240	97 563	100 886
D 4	73 192	76 194	79 196	82 198				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 336 BFR è sostituito dall'importo di 6 425 BFR,

— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 8 160 BFR è sostituito dall'importo di 8 274 BFR,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 14 578 BFR è sostituito dall'importo di 14 782 BFR,

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 7 292 BFR è sostituito dall'importo di 7 394 BFR.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1996, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	199 320	224 010	248 700	273 390
	II	144 663	158 759	172 855	186 951
	III	121 567	126 983	132 399	137 815
B	IV	116 782	128 214	139 646	151 078
	V	91 729	97 776	103 823	109 870
C	VI	87 242	92 378	97 514	102 650
	VII	78 084	80 741	83 398	86 055
D	VIII	70 576	74 733	78 890	83 047
	IX	67 967	68 914	69 861	70 808

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1996, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

— a 3 856 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

— a 5 912 BFR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1996 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1996, la data 1° luglio 1995 figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data 1° luglio 1996.

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1996, il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o località qui di seguito citate è fissato come segue:

Regno Unito (salvo Culham)	109,5.

2. Con effetto al 1° luglio 1996, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	125,4
Germania	111,5
tranne: Bonn	100,8
Karlsruhe	99,0
Monaco	110,4
Grecia	86,5
Spagna	91,3
Francia	116,4
Irlanda	92,1
Italia	97,0
tranne: Varese	92,7
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	104,9
Austria	114,7
Portogallo	84,0
Finlandia	117,0
Svezia	117,6
Regno Unito	115,3
tranne: Culham	91,5.

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 [1] continuano ad applicarsi.

4. Conformemente all'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 1997, che fissa nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 1997. Il tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 1997, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

[1] GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 1997.

Articolo 7

Con efficacia al 1° luglio 1996 la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	BFR per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 506	1 181	1 721	989
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 432	1 102	1 651	861
Altri gradi	2 206	1 027	1 420	710

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1996 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1) sono fissate a 11 177, 16 870, 18 446, 25 148 BFR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1996 agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (2), si applica il coefficiente 3,999750.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1).